



Comune di Valperga  
Città Metropolitana di Torino

PROT 2025

Decreto n. 8/2024  
del 01/03/2024

Oggetto: **ATTRIBUZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE ALLA SIG.RA MANCUSO ANTONIETTA – AREA DEI FUNZIONARI - A FAR DATA DAL 01/03/2024.**

### IL SINDACO

**Premesso** che la Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 28/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Approvazione criteri generali per la selezione e metodologia di graduazione e pesatura delle elevate qualificazioni . Determinazione dei valori economici di retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di Elevata Qualificazione.”, ha stabilito di attribuire la retribuzione di posizione alle E.Q. incaricate, a seguito della pesatura da parte del Nucleo di Valutazione mediante la metodologia vigente, secondo le seguenti fasce di punteggio:

FASCIA	ELEVATA QUALIFICAZIONE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ATTRIBUITA annua lorda per 13 mensilità	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ATTRIBUITA MAX 25% annua lorda
oltre 1.600	Settore Servizi Generali Ex CAT D - max 18.000,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00
1.401 – 1.600	Settore Finanziario e Tributi Ex CAT D - max 18.000,00	€ 9.200,00	€ 2.300,00
	Settore Tecnico Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio – p.t. 50% Ex CAT C max. 9.500,00	€ 6.000,00	€ 1.500,00
1.201 – 1.400	Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente Ex CAT D max. 18.000,00	€ 5.000,00	€ 1.250,00
1.000 – 1.200	–	0	0
	TOTALE	€ 32.200,00	€ 8.050,00

**Considerato** che L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Elevata Qualificazione è effettuata dal Sindaco con atto motivato e verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;
- adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
- attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.

**Premesso:**

- che l’art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall’articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

- che con l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Ricordato che**, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.16 17 18 e 19, prevede l'istituzione delle Elevate Qualificazioni;

**Considerato** che l'art. 17 comma 2, 3 e 4 del suddetto CCNL stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia

- da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 18.000,00 euro per tredici mensilità, per l'area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni
- da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità per l'area degli Istruttori
- e che ciascun Ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;
- Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

**Ravvisata** la necessità di provvedere al conferimento di incarico di Elevata Qualificazione al dipendente Mancuso Antonietta – area dei Funzionari - ex cat. D. – Settore Servizi Generali, in quanto dipendente ritenuto in possesso dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita e compatibile con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

**Ritenuto** di attribuire le responsabilità organizzative del Comune di cui all'art. 16 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022;

**Richiamato altresì** il decreto sindacale n. 3/2022 con il quale si conferiva incarico al suddetto dipendente di posizione organizzativa per anni tre dal 21.05.2022 al 20.05.2025;

**Precisato** che l'indennità per la retribuzione di posizione è stata determinata a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/02/2024, in € 12.000,00 per tredici mensilità, oltre alla retribuzione di risultato nella misura massima del 25%;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2024 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2024-2025”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28/02/2024 si è proceduto ad approvare il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2025.;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;

- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

## DECRETA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di conferire per il periodo **dal 01/03/2024** e per anni tre (3), incarico di Elevata Qualificazione, alla Sig.ra **MANCUSO Antonietta** – Area dei Funzionari - ex Cat. D - **Settore Servizi Generali**, per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL 16.11.2022;
3. al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
4. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 16 e seguenti del C.C.N.L 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri per il conferimento delle EQ disposti dalla Giunta Comunale
5. Al dipendente viene assegnata per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali una retribuzione di posizione di **€ 12.000,00** annue per tredici mensilità;
6. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 16.11.2022, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 20 del medesimo CCNL o dalla Legge;
7. Al dipendente spetta altresì una retribuzione di risultato nella misura massima del 25%;
8. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CCNL 16.11.2022
9. L'orario di lavoro del dipendente incaricato non può essere inferiore alle 36 ore settimanali;
10. In relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto, il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario;
11. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine:
  - a seguito di riorganizzazione dei Settori;
  - a seguito di valutazione negativa;
  - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
  - in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
12. In caso di assenza continuativa e non programmata, effettuata a qualsiasi titolo per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, l'incarico può essere sospeso in relazione all'impossibilità di esercitare le funzioni di coordinamento tipiche dell'incarico, fatta eccezione per il periodo di astensione obbligatori specificatamente previsti nelle leggi dello Stato.
13. Di notificare il presente provvedimento all'interessata, la quale potrà manifestare il suo eventuale dissenso mediante nota scritta nella quale siano individuate le ragioni tecnico-organizzative per le quali ritenga di non essere in grado di ottemperare agli obblighi e ai doveri imposti dalla mansione attribuita.

14. Di revocare conseguentemente il decreto sindacale n. 3 del 21/05/2022.
15. di pubblicare, il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo livello - Elevate Qualificazioni;

Il Sindaco  
Walter Giuseppe Sandretto

